

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI, AYALA, DUCA, DE SIMONE, D'AIMMO,
BURANI PROCACCINI**

Istituzione di un ruolo ad esaurimento per talune categorie
di personale dirigente della Polizia di Stato

Presentata l'8 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia sono inquadrati, ai sensi della vigente normativa, nel ruolo dei dirigenti (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335) e nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti (articoli 19 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336).

Si verifica che per il personale dei ruoli ad esaurimento viene assicurata una progressione di carriera normalizzata e secondo precise disposizioni, mentre nei confronti dei dirigenti del ruolo « ordinario » vengono adottati criteri improntati a larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Di conseguenza nella qualifica di primo dirigente ristagna una buona parte di personale che, pur non avendo demeritato minimamente, non riesce a progredire nella carriera.

Ciò comporta, inevitabilmente una notevole permanenza nella qualifica, che non consente al personale del ruolo dei commissari, cioè ai funzionari più giovani, di avanzare nelle qualifiche superiori e nel ruolo dei dirigenti.

In tale contesto è maturato il senso di malessere dei funzionari della Polizia di Stato, i quali non vedono realizzate le loro legittime aspettative di carriera.

Pertanto, si ritiene necessario sbloccare la predetta situazione di stallo istituendo un nuovo ruolo ad esaurimento, ove collocare, a domanda, i primi dirigenti che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica e che hanno superato i venticinque anni di servizio, per cui già fruiscono del trattamento economico previsto per il dirigente superiore ai sensi dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Con tale provvedimento si sortirebbe un duplice effetto: il giusto riconoscimento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

morale per i primi dirigenti anziani e il relativo sblocco nell'avanzamento per i funzionari più giovani.

Si sottolinea, inoltre, che la categoria dei funzionari della Polizia di Stato in occasione del recente riordino delle carriere degli appartenenti alle forze dell'ordine, non ha ottenuto alcun beneficio né di

carriera né economico a differenza di tutti gli altri appartenenti alla Polizia di Stato dai semplici agenti agli ispettori capo.

La presente proposta di legge, infine, non comporta oneri diretti in quanto, come sopra esplicitato, detti funzionari già percepiscono lo stipendio del grado superiore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, comprendente l'unica qualifica di dirigente superiore, riservato ai primi dirigenti che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, senza demerito, e venticinque anni di servizio effettivo.

2. L'accesso al predetto ruolo avviene su domanda degli interessati da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, permanendo per il collocamento a riposo i limiti di età previsti nel ruolo di provenienza.

4. Nei confronti del personale del ruolo ad esaurimento, di cui al comma 1, si applica l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

5. Per il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha superato il sessantaduesimo anno di età, si prescinde dal requisito dell'anzianità di tre anni nella qualifica prevista per il godimento del beneficio di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

{ Stampato su carta riciclata ecologica }

DDI.12-3810
Lire 500